

Codice A1820C

D.D. 10 ottobre 2023, n. 2553

Pratica VCCB145 - Demanio Idrico Fluviale - Comune di Alagna Valsesia - Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 (Pratica 2976) e concessione demaniale breve per la realizzazione di un guado temporaneo a servizio degli impianti sciistici esistenti in sponda sinistra del Fiume Sesia in Località Wold del Comune di Alagna Valsesia (VC).



ATTO DD 2553/A1820C/2023

DEL 10/10/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Pratica VCCB145 – Demanio Idrico Fluviale - Comune di Alagna Valsesia - Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 (Pratica 2976) e concessione demaniale breve per la realizzazione di un guado temporaneo a servizio degli impianti sciistici esistenti in sponda sinistra del Fiume Sesia in Località Wold del Comune di Alagna Valsesia (VC).

In data 22/08/2023 (a nostro protocollo n. 35802/A1820C) il Comune di Alagna Valsesia, con sede in Frazione Centro n. 1 (Codice Fiscale 82000010023 - Partita IVA 00437970023), ha presentato istanza di nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 e concessione demaniale breve per la realizzazione di un guado temporaneo a servizio degli impianti sciistici esistenti in sponda sinistra del Fiume Sesia in Località Wold.

Visto che il guado in progetto interferisce con il corso d'acqua denominato Fiume Sesia il presente atto è valido come autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e concessione demaniale breve ai sensi del Regolamento Regionale 10/R/2022.

Visto che l'istanza è corredata dagli elaborati progettuali, in base alla quale è prevista la realizzazione dell'opera in oggetto, redatti dal dott. Ing. Claudio Francione, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vercelli al n. 991 A.

Preso atto che l'estradosso del piano del guado è posizionato in coincidenza del fondo scorrevole del fiume e che la presenza del manufatto non comporta modifiche sostanziali al regime idraulico del corso d'acqua.

Visto che a seguito dell'esame degli elaborati progettuali allegati all'istanza e del sopralluogo effettuato in data 28/09/2023 da un tecnico del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli sono stati ritenuti ammissibili i lavori in oggetto nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, con l'aggiunta di alcune riportate nel dispositivo del presente atto.

Visto il parere favorevole di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R n. 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii.), rilasciato dal Servizio caccia e Pesca della Provincia di Vercelli (nostro protocollo n. 42020/A1820C del 04/10/2023) contenente

alcune prescrizioni e allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

Visto il comma 2 dell'articolo 8 del Regolamento Regionale n. 10/R/2022 che prevede che per le concessioni richieste dagli Enti Locali non si dia luogo alle pubblicazioni.

Vista la Tabella A allegata alla Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 19, "Canoni di concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche", che esenta i Comuni dal pagamento del canone dovuto per gli attraversamenti.

Visto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo previsti dall'articolo 2 del regolamento regionale n. 10/R/2022.

Tutto ciò premesso.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022 recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- D.Lgs. 25/05/2016 n.97 e la Circolare del Settore trasparenza ed Anticorruzione prot. n.737/SA0001 del 03/08/2016;

- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

DETERMINA

Di concedere al Comune di Alagna Valsesia, con sede in Frazione Centro n. 1 (Codice Fiscale 82000010023 - Partita IVA 00437970023) l'occupazione dell'area demaniale richiesta per la realizzazione di un guado temporaneo a servizio degli impianti sciistici esistenti in sponda sinistra del Fiume Sesia in Località Wold del Comune di Alagna Valsesia (VC).

Di esprimere parere favorevole, sotto il profilo idraulico, alla realizzazione di un guado provvisorio sul Fiume Sesia in località Wold del Comune di Alagna Valsesia (VC), ai sensi e per effetti dell'art. 93 del R.D. 25/7/1904 n. 523, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- a. l'opera deve essere realizzata come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. l'opera sarà eseguita a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla sua manutenzione, nonché a quella dell'alveo nel tratto significativo di monte e di valle, al fine di garantire l'efficienza idraulica della sezione di deflusso ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- c. occorrerà predisporre, a monte ed a valle del guado, idonei cartelli monitori di tipo unificato figurativo e polilingue segnalanti il pericolo di piene, anche improvvise, del corso d'acqua;
- d. il Comune di Alagna Valsesia dovrà assicurare, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'opera, per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per l'incolumità degli utenti del guado, anche attuando l'interruzione del transito;
- e. nel caso in cui i Bollettini di Allerta meteo-idrologica e idraulica emessi da ARPA Piemonte indichino un livello di allerta arancione o rosso per rischio idrogeologico, idrogeologico per temporali e idraulico, il Comune di Alagna Valsesia dovrà comunque predisporre la chiusura del guado e procedere sempre all'ispezione del medesimo prima della sua riapertura;
- f. il richiedente, al fine di evitare condizioni di pericolo, è tenuto a garantire la sicurezza stradale verso gli utenti, pertanto dovrà effettuare le valutazioni di sicurezza previste dalla Legge e conseguentemente adottare gli opportuni provvedimenti che si dovessero rendersi necessari per la sicurezza della pubblica e privata incolumità;
- g. le sponde interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- h. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi;
- i. durante i lavori il Comune di Alagna Valsesia dovrà effettuare il monitoraggio delle condizioni meteorologiche e di piena del Fiume Sesia al fine di operare in condizioni di sicurezza;
- j. durante lo svolgimento dei lavori il Comune di Alagna Valsesia dovrà garantire, sotto la propria responsabilità civile e penale, tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed in particolare dovrà adottare tutte le precauzioni previste per Legge affinché la linea elettrica provvisoria sia in sicurezza;
- k. il Comune di Alagna Valsesia non avrà diritto ad indennizzi d'alcun genere per eventuali occupazioni, temporanee o permanenti, che si rendessero necessarie nel caso che la Pubblica Amministrazione dovesse eseguire opere di regolazione idraulica nella località dell'intervento;
- l. il Comune di Alagna Valsesia è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa

dei lavori ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.

La concessione demaniale breve è accordata, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale dell'Ente autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale e i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della concessione stessa.

L'amministrazione concedente si riserva la facoltà, per motivi di variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o perché le opere siano divenute incompatibili con il buon regime idraulico del Fiume Sesia, di revocare in qualsiasi momento la concessione demaniale breve ai sensi dell'articolo 19 del regolamento regionale n. 10/R/2022.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio delle attività, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori di costruzione e di esercizio del guado provvisorio a partire dal 15/11/2023 fino al giorno 15/04/2024, dopo tale data il guado sarà rimosso, ed i luoghi ripristinati a regola d'arte.

Il Comune di Alagna Valsesia comunicherà via PEC al Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli il giorno della posa in opera e quello della rimozione del guado dall'alveo del Fiume Sesia e l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto. La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

I FUNZIONARI ESTENSORI

(Dott. Giuseppe Adorno)

(Dott. Fabrizio Finocchi)

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)

Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo